UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 59515	del 02/08/2017	
UOR	CC	RPA Albeggiani

Decreto n. 2292/2017

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo pubblicato nella GURI n. 158 del 9 luglio 2012 unitamente al Decreto n. 2644 del 19/06/2012 e sue successive modifiche;

VISTO il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.11.2013, che istituisce il Programma "Erasmus+" per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport che sostituisce il precedente programma LLP e le molte novità intervenute nel panorama della Mobilità Internazionale;

VISTO il rilascio, da parte della Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) n 29133-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE, per il periodo 2014/2020;

VISTO il D.R. N. 1368 /2015 (prot. n. 29468 del 17/04/2015) di emanazione del Regolamento d'Ateneo per la disciplina del programma comunitario Erasmus+ azione chiave 1 mobilitá individuale degli studenti e per il riconoscimento dei periodi di mobilitá di studenti in uscita per studio e tirocinio - EU Programme Countries

VISTE la delibera del Senato Accademico del 25 luglio 2017, odg n. 15, e la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2017, odg n. 34, con le quali è stata approvata la "Modifica del Regolamento di Ateneo sopra citato

DECRETA

di emanare il nuovo Regolamento d'Ateneo per la disciplina del Programma Comunitario Erasmus+ Azione Chiave 1 mobilità individuale degli studenti e per il riconoscimento dei periodi di mobilità di studenti in uscita per studio e tirocinio – EU Programme Countries, di cui di seguito si riporta il testo.

REGOLAMENTO D'ATENEO PER LA DISCIPLINA DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 MOBILITÁ INDIVIDUALE DEGLI STUDENTI E PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI MOBILITÁ DI STUDENTI IN USCITA PER STUDIO E TIROCINIO - EU Programme Countries

Art. 1 - Scopo e oggetto del Regolamento

L'Ateneo di Palermo (d'ora in avanti Ateneo) ha adottato una politica di apertura all'apprendimento disciplinare da parte dei propri studenti presso Istituzioni accademiche straniere e ha in particolare aderito al Programma Erasmus+.
In conformità a tale indirizzo politico e in coerenza all'obiettivo di favorire l'apprendimento disciplinare presso Istituzioni straniere, il presente Regolamento determina i criteri generali che

devono ispirare il riconoscimento, da parte dei Corsi di studio, dei periodi di studio e tirocinio trascorsi all'estero, e individuare le condizioni per l'ammissione al programma.
Il presente Regolamento costituisce strumento di consolidamento della posizione dell'Ateneo in ambito internazionale. Il Regolamento è rivolto a rimuovere i possibili ostacoli che si frappongono alla piena integrazione degli studenti dell'Ateneo nel circuito culturale internazionale e a consentire la piena armonizzazione delle disposizioni adottate dall'Ateneo con quelle previste dalle istituzioni comunitarie.
La Comunità Europea, con proprio Regolamento N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, ha istituito "Erasmus+", il programma che sostituisce il precedente programma LLP.
L'Ateneo ha aderito al Programma Erasmus+, d'ora in poi Programma, che riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport dal 2014 al 2020. Questo Programma si propone di promuovere, all'interno dell'Unione Europea e negli altri Paesi terzi individuati dal Programma, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. La mobilità degli studenti tra l'Università degli Studi di Palermo e altre Istituzioni straniere obbedisce ai principi fissati dallo stesso Programma.
Una delle novità di rilievo del Programma è la dimensione internazionale Extra UE, per la quale si rimanda ad uno specifico successivo regolamento.
Oggetto del presente Regolamento è la mobilità degli studenti, dei docenti e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo in uscita verso i Paesi aderenti al Programma – EU Programme Countries – gli Stati membri dell'Unione Europea e i Paesi terzi che hanno istituito un'agenzia nazionale che partecipa in maniera completa al Programma.

MOBILITÀ STUDENTI PER STUDIO

Art. 2 – Il consiglio di corso di studio

Condizione essenziale per il successo della mobilità degli studenti è la piena e costante collaborazione da parte dei Consigli di Corso di Studio.
Fermo restando quanto stabilito dal Programma e dal presente regolamento, i Consigli di Corso di Studio deliberano, ove ritengano opportuno, in ordine a "pacchetti didattici" o ad attività curriculari escluse dal Programma e predispongono, se ritenuto utile, piani di studio-tipo concordati con la Università ospitante, contenenti il numero di CFU corrispondenti che saranno riconosciuti allo studente. Tali piani di studio-tipo sono formulati tenendo conto della specificità della formazione offerta dalla stessa Università ospitante. È ovviamente necessario che gli studenti siano portati a conoscenza delle regole fissate dal Corso di Studio, attraverso la pubblicazione nel sito web del Corso di Studio stesso.
In particolare, i CFU acquisiti presso l'Università ospitante sono riconosciuti a pieno titolo in conformità con quanto stabilito nel *Learning agreement* fra l'Ateneo, l'Università ospitante e lo studente sulla base di un attestato rilasciato dall'Università ospitante (*Transcript of records*).

Art. 3 - Il Coordinatore di sede

Ogni accordo interistituzionale con un'Università straniera (d'ora in poi Accordo) prevede un docente responsabile dell'attuazione del progetto, identificato nella persona del promotore dell'Accordo, denominato Coordinatore di sede (Departmental Coordinator of the Interinstitutional Agreement).
I compiti del Coordinatore di sede sono:

a) curare i rapporti con le Università coinvolte nella mobilità al fine di garantire che gli studenti trovino, presso le Università ospitanti, la necessaria assistenza accademica, e che da quelle sia reciprocamente incoraggiato un flusso in uscita verso l'Ateneo;
b) fornire assistenza e guida agli studenti nella elaborazione del Learning agreement, curando che tali accordi riflettano l'interesse formativo degli studenti stessi;
c) attivarsi affinché lo spirito del Programma sia recepito in seno ai Consigli di Corso di Studio, sottoponendo alla loro attenzione l'Interistitutional agreement e proponendo, se opportuno, percorsi formativi approvati da ciascun Consiglio sotto forma di "pacchetti didattici" o piani di studio-tipo, di cui al precedente articolo;
d) monitorare, direttamente e/o con l'aiuto di altri colleghi, l'attività di studio degli studenti sia in uscita sia in ingresso;
e) collaborare con il personale amministrativo del Servizio Speciale Internazionalizzazione al fine di assicurare agli studenti sia in uscita sia in ingresso la necessaria assistenza;

f) operare all'interno delle strutture didattiche perché quanto necessario alla realizzazione della mobilità (selezione, ratifica dei risultati ottenuti, ecc.) avvenga nei tempi e modi stabiliti;
g) contattare l'Università ospitante immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria al fine di accertare l'eventuale disponibilità ad accogliere altri studenti oltre a quelli previsti dall'accordo, in qualità di studenti Erasmus "non borsisti", di cui all'art.4 comma 4.

Art. 4 - Studenti ERASMUS

I fondi comunitari concessi per il Programma, destinati al cofinanziamento della mobilità per studenti e il contributo derivante da eventuale co-finanziamento sul bilancio di Ateneo, devono essere assegnati a studenti regolarmente iscritti ad un Corso di laurea triennale o di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), a un diploma di specializzazione post-laurea o a un dottorato di ricerca.
Nel bando annuale dovranno essere previste adeguate misure volte a privilegiare la mobilità degli studenti regolari e/o che non abbiano già maturato esperienze di mobilità internazionale.
La condizione di studente Erasmus+ è riconosciuta a quegli studenti selezionati dall'Ateneo per trascorrere un periodo di studi all'estero presso un'Università ospitante, nell'ambito di un Accordo.
Come previsto dal Programma, sono considerati studenti Erasmus+ sia gli studenti che percepiscono un contributo alla mobilità di studio, sia i cosiddetti studenti "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti Erasmus+ e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con la condizione di studente Erasmus+, non percepiscono un contributo alla mobilità.
Lo studente Erasmus+ partecipa al Programma per un periodo minimo di tre mesi e per un massimo di dodici mesi. Egli può partire più volte nel corso della carriera universitaria, ma non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio, o i 24 mesi di mobilità complessivi nel caso di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 5 - Prolungamento o riduzione del soggiorno di studi

La richiesta di un'eventuale estensione del periodo all'estero, sempre entro il limite del c.d. anno Erasmus+ (1° giugno – 30 settembre dell'anno successivo), deve avvenire almeno un mese prima del termine del periodo di studi all'estero, facendo pervenire al Servizio Speciale Internazionalizzazione la seguente documentazione:
1) richiesta dello studente;
2) autorizzazione del Coordinatore di sede in seno all'Ateneo;
3) autorizzazione dell'Università ospitante.
La medesima procedura va seguita nel caso di richiesta di riduzione del periodo di studi all'estero rispetto a quello previsto nell'accordo contrattuale. In ogni caso tale periodo non può essere inferiore a tre mesi. In caso di riduzione del soggiorno dovrà essere restituita la parte di finanziamento eventualmente attribuito pari ai mesi di permanenza non effettuati.

Art. 6 – Procedura per assegnazione dei posti di mobilità Erasmus+ per studio

L'assegnazione di posti di mobilità Erasmus+ per studio, con contributo o senza contributo, avviene sulla base di una selezione concorsuale bandita annualmente, alla luce di quanto disposto sia dal Programma sia dai criteri determinati dalla Commissione per la mobilità internazionale nominata con decreto rettorale.
Lo studente vincitore del posto di mobilità è tenuto a sottoscrivere prima della partenza un accordo, denominato *Contratto*, che fissa gli obblighi tra lo studente e l'Ateneo nell'ambito della mobilità studenti Erasmus+, anche ai fini dell'erogazione dell'eventuale contributo.
La mancata sottoscrizione del *Contratto* entro il termine indicato sul Portale web d'Ateneo determina la decadenza dello studente, eccezion fatta per gli studenti che avendo ultimato il triennio e avendo fatto richiesta di un posto di mobilità di secondo ciclo non siano ancora in possesso di un certificato di iscrizione alla laurea magistrale biennale.

Art. 7 - Corsi di lingue straniere

Uno degli obiettivi strategici del Programma Erasmus+ è il perfezionamento delle conoscenze linguistiche e il supporto nell'apprendimento delle lingue.
Il sostegno linguistico online (Online Linguistic Support – OLS) assiste i partecipanti ad attività di mobilità di lunga durata del programma Erasmus+ (Azione chiave 1) nell'apprendimento delle lingue. L'OLS offre ai partecipanti la possibilità di testare le competenze nella lingua straniera che

utilizzeranno per studiare, lavorare o fare volontariato all'estero. Inoltre, i partecipanti selezionati potranno svolgere un corso di lingua online facoltativo per perfezionare le proprie competenze.
Agli studenti ammessi alla mobilità Erasmus+ è richiesta una verifica obbligatoria online delle proprie competenze linguistiche prima, durante e dopo la mobilità se la lingua di apprendimento del periodo svolto all'estero è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese. In particolare, lo studente che non espleta per qualsiasi motivo, la verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità, è tenuto ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.
Il sistema di concessione delle licenze per la frequenza dei corsi, la gestione e il monitoraggio dell'Online Linguistic Support – OLS è affidato al CLA – Centro Linguistico d'Ateneo.

Art. 8 - Spese di mobilità ammissibili a contributo

Il contributo è destinato a sostenere le spese di mobilità e non è comunque inteso a coprire la totalità dei costi all'estero. Il contributo viene annualmente fissato dalla Commissione Europea e secondo le modalità comunicate dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ - Indire.
Il Senato Accademico si riserva la facoltà di valutare l'eventuale applicazione di penalizzazioni sull'entità del contributo nel caso in cui lo studente non abbia conseguito almeno 9 CFU durante il periodo di studio all'estero. Dette eventuali penalizzazioni non si applicano ai dottorandi in mobilità per studio e agli studenti in mobilità per studio finalizzata alla preparazione della tesi.

Art. 9 – Periodo e finalità delle attività all'estero

I posti di mobilità e gli eventuali contributi sono assegnati per attività all'estero nel periodo dal 1° giugno di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.
I posti di mobilità e gli eventuali contributi sono assegnati esclusivamente per le seguenti attività all'estero:

1) studi a tempo pieno dei corsi di cui all'art. 4 – comma 1 del presente regolamento, compresa la preparazione di una tesi magistrale o dottorale (con esclusione delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un Corso di Studio
2) studi a tempo parziale, limitatamente ad attività previste nel proprio piano di studi;
3) stage formativi, a condizione che lo stage:
   - sia preceduto o seguito da un periodo minimo di tre mesi di studio all'estero e per una durata complessiva (stage +periodo di studio) non superiore a 12 mesi;
   - sia riconosciuto dall'Ateneo come tirocinio curriculare nel piano di studi dello studente;
   - non sia finanziato da altri programmi comunitari.

Art. 10 - Programmi di studio

Il *Learning agreement*, di cui all'art. 2 ultimo comma, è lo strumento che assicura al singolo studente la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi prefissi attraverso la partecipazione al programma comunitario. È a tal fine indispensabile che allo studente sia garantita una guida da parte del Coordinatore di sede (*Departmental Coordinator of the Interinstitutional Agreement*) che gli consenta l'elaborazione del *learning agreement* che meglio si adatti alle sue esigenze.
Il *Learning agreement* è concordato tra lo studente e il Coordinatore di sede, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Corso di Studio. Tale programma, sottoscritto dallo studente e dal Coordinatore di sede, è approvato dal Coordinatore del Corso di Studio (*Responsible person in the sending institution*), entro il termine perentorio stabilito dal Servizio Speciale Internazionalizzazione e successivamente ratificato dal Consiglio del Corso di studio.
Nel *Learning agreement* sono indicate le attività formative dell'Università ospitante, che sostituiscono alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero, corrispondente in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (con uno scarto non superiore al 15%, arrotondato al numero intero superiore), viene calcolato sulla base delle sole attività didattiche proposte. In aggiunta, lo studente può acquisire ulteriori CFU relativi ad altre attività (tirocini, preparazione di tesi magistrale).
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche da parte dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, è effettuata con ampia flessibilità e sulla base del criterio di ragionevolezza, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza e l'effettiva coerenza interna del curriculum dello studente, anche in deroga agli stessi contenuti. In particolare, ciò implica la possibilità di introdurre nel *Learning agreement* insegnamenti

dell'Università ospitante che non trovano diretta corrispondenza nell'ordinamento didattico del Corso di Studio, anche in termini di riconoscimento di CFU. Tale flessibilità va intesa come possibilità per lo studente di sostenere insegnamenti coerenti con gli obiettivi del Corso di Studio di appartenenza. In particolare, gli insegnamenti conseguiti all'estero possono essere autorizzati di norma se relativi all'anno di corso per il quale lo studente abbia effettuato l'iscrizione, o ad anni di corso precedenti.
Il *Learning agreement* deve essere formulato in modo da consentire la modifica del programma di studio (*changes*) nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze eccezionali, quali, ad esempio, la cancellazione dell'attività prevista, l'incompatibilità di orario o altre documentate ragioni. Per garantire il pieno riconoscimento di tutti i corsi seguiti all'estero è necessario che il Coordinatore del Corso di Studio, in qualità di *Responsible person in the sending institution*, approvi le modifiche concordate con il Coordinatore di sede.
Eventuali modifiche al *Learning agreement* sono concordate, entro il termine massimo di 30 giorni dall'arrivo presso la sede ospitante, tra lo studente e il Coordinatore di sede, tenuto conto delle prescrizioni fissate dal Corso di studio. Tali modifiche, sottoscritte dallo studente e dal Coordinatore di sede, sono approvate dal Coordinatore del Corso di Studio (*Responsible person in the sending institution*), entro il termine perentorio di 15 giorni, come stabilito dalla normativa comunitaria.
Un'ulteriore richiesta di modifica del *Learning Agreement* può essere presentata dallo studente contestualmente alla domanda di prolungamento del periodo di studio. Tale domanda di prolungamento viene effettuata almeno trenta giorni prima della fine del periodo di studio previsto originariamente. Le modifiche al *Learning agreement*, sottoscritte dallo studente e dal Coordinatore di sede, sono approvate dal Coordinatore del Corso di Studio *(Responsible person in the sending institution*), entro il termine perentorio di 15 giorni, come stabilito dalla normativa comunitaria.
Nel caso di mancata approvazione delle modifiche al *Learning agreement* entro il termine richiesto, il Delegato per la mobilità internazionale può richiedere chiarimenti al Coordinatore di sede e al Coordinatore del Corso di Studio.
Su esplicita delibera del Consiglio di Corso di Studio, è possibile l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. È altresì garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Ateneo di Palermo.
È riconosciuta allo studente Erasmus+ la possibilità di sostenere esami di profitto presso l'Ateneo durante il periodo della frequenza all'estero, purché ciò non si configuri come un'interruzione del periodo degli studi o delle attività previste all'estero e limitatamente agli esami di discipline degli anni precedenti a quello di corso dello studente.

Art. 11 - Riconoscimento accademico

Il principio su cui si fonda l'azione Erasmus+ consiste nel pieno riconoscimento dei CFU acquisiti, in aderenza a quanto affermato nelle Linee guida del Programma, secondo cui "*l'Università di appartenenza deve assicurare che il periodo di studio effettuato all'estero venga riconosciuto e venga considerato come un analogo periodo di studio effettuato nella propria Università*".
Il Servizio Speciale Internazionalizzazione invierà il *Transcript of records*, ricevuto dall'Università partner, alla *Contact person* ed al Coordinatore Dipartimentale per l'inoltro al Corso di Studio di afferenza dello studente.
Il riconoscimento degli insegnamenti/CFU avverrà con apposita delibera del Consiglio di Corso di Studio o approvazione non delegabile da parte del Coordinatore del Corso di Studio e successiva ratifica del Consiglio. Nel caso di allineamento tra Learning agreement e Transcript of records, la ratifica da parte del Consiglio di corso di studio riguarderà i soli aspetti formali.
Nella delibera di approvazione dei CFU sarà cura dei Consigli di Corso di Studio indicare chiaramente:

- il nome dell'insegnamento convalidato
- il numero di CFU relativo
- il voto attribuito espresso in trentesimi, con eventuale lode, secondo le tabelle di conversione vigenti
- l'anno di pertinenza dell'insegnamento riconosciuto nel piano di studi dello studente (in linea con il manifesto relativo alla coorte cui lo studente appartiene)
- gli eventuali CFU acquisiti all'estero per la preparazione di tesi magistrale.

Il *Learning agreement* prevede le modalità di riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità nel caso in cui non siano stati conseguiti tutti i CFU previsti. Con riferimento ad insegnamenti monodisciplinari, non è possibile prevedere esami integrativi volti a colmare eventuali lacune anche in termini di CFU tra le discipline.
In ogni caso è da escludere qualunque integrazione di crediti. Possono essere tuttavia oggetto di riconoscimento attività in sostituzione di singoli moduli costituenti corsi integrati formati da più

moduli. Il conseguimento di tutti i CFU del corso integrato avviene secondo le modalità previste dagli organi di Ateneo.
Nei casi di non perfetta coincidenza tra attività previste nel *Learning agreement* (e in eventuali *changes*) e quelle riportate nel *Transcript of records*, il Coordinatore del Corso di Studio informa il Consiglio, il quale delibera nel merito.
Qualora venissero autorizzati in Erasmus insegnamenti afferenti ad anni di corso successivi a quelli per il quale lo studente abbia effettuato l'iscrizione, i Consigli di Corso di Studio potranno convalidare solo gli esami presenti nell'anno di corso al quale lo studente risulta iscritto o in anni precedenti. Le restanti convalide potranno essere effettuate relativamente all'anno in cui è presente sul piano di studi il relativo insegnamento. Gli esami non convalidati non potranno essere utilizzati dallo studente né per la borsa Ersu né per altre finalità.

Art. 12 - I doveri dello studente Erasmus

Costituiscono doveri dello studente:
- rispettare le norme e gli obblighi del contratto Erasmus+ stipulato con l'Ateneo;
- garantire che ogni cambiamento del Learning agreement (changes) sia tempestivamente concordato per iscritto con entrambe le università (Ateneo e Università ospitante);
- trascorrere l'intero periodo di studi, come da contratto, presso l'Università ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore;
- stilare, al rientro, una relazione online sul periodo di studi Erasmus+;
- sostenere le verifiche linguistiche online preliminari e finali;
- adempiere a quanto previsto dall'Unione europea, dal Regolamento d'Ateneo e dal Bando di selezione annuale per gli studenti in mobilità.

Art. 13 - Monitoraggio dei programmi Erasmus+

La Commissione per la Mobilità internazionale in collaborazione con il Servizio Speciale Internazionalizzazione, ha il compito di attuare un monitoraggio dell'andamento dei programmi di mobilità, prevedendo audizioni dei Coordinatori di sede e dei Coordinatori di Corso di Studio. Nei casi di gravi inadempienze, è prevista la chiusura dell'accordo con le modalità specificamente previste o la sostituzione del Coordinatore di sede.
Qualora la richiesta di mobilità verso una data destinazione non possa essere soddisfatta per eccesso di domande, il numero di posti di mobilità può essere ampliato nel bando del successivo anno accademico, previa modifica all'accordo interistituzionale, accertata la disponibilità dell'Università ospitante. Quando la richiesta di mobilità verso una data destinazione sia inferiore al numero di posti di mobilità messi a disposizione, nel bando successivo il relativo numero potrà essere ridotto. Gli accordi che per due anni consecutivi non registrino mobilità studenti potranno essere considerati validi ai soli fini della mobilità studenti in entrata e della mobilità docenti, in uscita e in entrata. La Commissione per la mobilità internazionale delibera la chiusura degli accordi che per tre anni consecutivi non abbiano registrato alcun tipo di mobilità studenti e/o docenti sia in uscita sia in entrata, dandone avviso all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità il quale ne dà comunicazione al partner straniero e ai docenti coordinatori dell'Ateneo.

Art. 14 - Incentivi alla mobilità

Allo studente che abbia trascorso un periodo di studio nell'ambito del programma Erasmus+ viene riconosciuto, in sede di laurea, un punto che sarà aggiunto al punteggio di base quale determinato dalle Segreterie didattiche, a condizione che lo studente abbia conseguito all'estero almeno 15 CFU o, se studente di un corso di laurea magistrale, abbia svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea.

MOBILITÀ STUDENTI PER TIROCINIO (TRAINEESHIP)

Art. 15 – Finalità e ammissibilità degli studenti

La mobilità Erasmus+ per Traineeship è finalizzata allo svolgimento di un tirocinio formativo presso imprese, centri di formazione e di ricerca appartenenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma ed è rivolta a studenti regolarmente iscritti presso l'Ateneo, ad un corso di laurea triennale, o di

laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), a un master di primo o secondo livello, a un diploma di specializzazione post-laurea o a un dottorato di ricerca.
Nel caso di studenti iscritti ai corsi di laurea triennale è necessario che lo studente partecipante sia iscritto ad un anno successivo al primo ed abbia maturato almeno 15 CFU. Nel caso di studenti iscritti a corsi di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) occorre che lo studente abbia conseguito almeno 15 CFU, indipendentemente dall'anno di iscrizione.
Possono accedere al programma anche i neolaureati che abbiano presentato la propria candidatura prima del conseguimento del titolo di studio finale e il cui titolo venga conseguito in data successiva alla scadenza del bando, secondo le modalità stabilite dal bando stesso.
I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale, ed eventualmente della relativa maggiorazione per il periodo all'estero, dovranno verificare la compatibilità del suddetto finanziamento con il contributo economico Erasmus+ per Traineeship eventualmente erogato dalla Commissione Europea.
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo all'estero in ambito Erasmus+ non è consentito allo studente, sospendere il tirocinio per sostenere esami di profitto presso l'Ateneo.

Art. 16 – Procedura per assegnazione dei posti di mobilità Erasmus+ per Traineeship

L'assegnazione di posti di mobilità Erasmus+ per Traineeship, con contributo o senza, avviene sulla base di una selezione concorsuale bandita annualmente, alla luce di quanto disposto dal Programma Comunitario e dei criteri determinati dalla Commissione per la mobilità internazionale.
Lo studente vincitore del posto di mobilità è tenuto a sottoscrivere prima della partenza un accordo, denominato Contratto, che fissa gli obblighi tra lo studente e l'Ateneo nell'ambito della mobilità studenti Erasmus+, anche ai fini dell'erogazione dell'eventuale contributo.
La mancata sottoscrizione del Contratto entro il termine indicato sul Portale web d'Ateneo determina la decadenza dello studente.

Art. 17 – Durata del tirocinio, contributo e riconoscimento accademico

Il tirocinio Erasmus+ per Traineeship deve svolgersi per un periodo minimo di 2 mesi (sessanta giorni continuativi). In nessun caso saranno considerati validi periodi di mobilità di durata inferiore.
Agli studenti vincitori della selezione annuale può essere assegnato un contributo di mobilità destinato a compensare, almeno in parte, le spese di soggiorno all'estero. Il contributo viene annualmente fissato dalla Commissione Europea.
Il Programma Erasmus+ prevede la mobilità ai fini di Traineeship dei cosiddetti studenti Erasmus+ "non borsisti", ovvero studenti che a seguito della selezione concorsuale siano risultati idonei ma non vincitori. Tali studenti, a richiesta, possono essere ammessi al programma Erasmus+ Mobilità per Traineeship, beneficiando di tutti i vantaggi correlati con la condizione di "studente Erasmus+", senza percepire alcun contributo economico di mobilità.
Gli studenti che interrompono la loro permanenza prima dei due mesi (60 giorni continuativi) anche per gravi motivi, non hanno diritto al riconoscimento accademico delle attività svolte e sono tenuti a restituire l'intero ammontare del contributo economico eventualmente percepito.
I contributi per la mobilità per Traineeship sono cumulabili con quelli per la mobilità per studio, fino a un massimo di dodici mensilità per ciclo di studio (ventiquattro mensilità, nel caso di laurea magistrale a ciclo unico).
Non sono previste sovrapposizioni, neppure parziali, tra l'eventuale periodo di mobilità Erasmus+ per studio e il periodo di mobilità Erasmus+ per Traineeship. Nel caso di conseguimento della laurea durante il c.d. anno Erasmus+ (1 giugno – 30 settembre dell'anno successivo), lo studente deve svolgere il periodo di tirocinio integralmente e in modo ininterrotto nel periodo o che precede o che segue il conseguimento del titolo.

Art. 18 – Prolungamento o riduzione del tirocinio

È possibile per il tirocinante interessato a prolungare l'attività di traineeship inoltrare apposita istanza di prolungamento, sempre entro il limite del c.d. anno Erasmus+ (1° giugno – 30 settembre dell'anno successivo). Tali richieste di prolungamento, con il nulla osta dell'ente ospitante controfirmato dal Coordinatore del Corso di Studio, devono pervenire per iscritto, all'Ufficio Politiche di Internazionalizzazione per la Mobilità, almeno 30 giorni prima del termine previsto per la fine del tirocinio. Per i periodi di prolungamento autorizzati non sarà corrisposta alcuna integrazione economica, ma lo studente mantiene lo status di "studente Erasmus".

La medesima procedura va seguita nel caso di richiesta di riduzione del tirocinio all'estero rispetto a quello previsto nell'accordo contrattuale, purché non inferiore a due mesi (60 gg. continuativi). In caso di riduzione del soggiorno dovrà essere restituita la parte di finanziamento eventualmente ricevuta, pari ai mesi di tirocinio non effettuati.

Art. 19 – Riconoscimento dell'esperienza

L'Erasmus+ Traineeship può costituire a tutti gli effetti Tirocinio curriculare oppure può essere riconosciuto come tirocinio ex post, ovvero come crediti aggiuntivi non utili al conseguimento del titolo. Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto nei regolamenti didattici dei diversi Corsi di Studio, sulla base di un Learning agreement for Traineeship, contenente i dati sintetici dell'ente/impresa ospitante e la descrizione del piano di tirocinio concordato dallo studente con l'ente stesso.
Il Learning agreement for Traineeship, preventivamente approvato dal Coordinatore del Corso di Studio, garantisce la coerenza del tirocinio programmato con gli obiettivi formativi del Corso di Studio dello studente e, se previsto, il riconoscimento del tirocinio in termini di CFU.
Al termine del tirocinio l'ente ospitante rilascia l'Attestato di periodo e il Traineeship certificate contenente la descrizione dell'esperienza lavorativa svolta dal tirocinante in accordo con il Learning agreement for Traineeship.
Lo studente presenta al Consiglio di Corso di Studio e all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità il Traineeship certificate ai fini del riconoscimento dei CFU, se previsti, e del periodo svolto.
Nel caso in cui il tirocinio non faccia parte del suo piano di studi, lo studente potrà comunque ottenere la trascrizione della attività svolta nel Diploma supplement, secondo le modalità previste dall'Ateneo.
Un ulteriore riconoscimento dell'esperienza è garantito attraverso l'attivazione della procedura per il rilascio dell''Europass Mobilità'.
Allo studente che abbia svolto un periodo di tirocinio nell'ambito del programma Erasmus+, in analogia a quanto previsto per la mobilità Erasmus ai fini di studio, viene riconosciuto in sede di laurea un punto intero che sarà aggiunto al punteggio di base quale determinato dalle Segreterie didattiche.

RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO (VISITING STUDENTS)

Art. 20 – Procedure per il riconoscimento del periodo di studi all'estero

Nell'ottica di un costante ampliamento delle opportunità di mobilità per i propri studenti l'Ateneo promuove l'incremento delle attività formative anche presso Istituzioni Accademiche straniere con le quali non sussiste un accordo interistituzionale Erasmus+ con l'Ateneo.
Oggetto del presente Titolo è il riconoscimento delle attività formative svolte da tali studenti, denominati "visiting students", i quali scelgono di propria iniziativa l'Università di destinazione ed organizzano autonomamente il proprio soggiorno di studio.
È inoltre consentito agli studenti di inoltrare richiesta per mobilità come "visiting students" presso Istituzioni Accademiche straniere con le quali sussiste un accordo Erasmus+ secondo le modalità di seguito descritte. Detta mobilità deve essere programmata così che le attività di autorizzazione di "visiting student" non confliggano in nessun caso con le procedure di selezione del bando Erasmus+.
Le Università ospitanti possono essere individuate tra quelle dei Paesi dell'Unione Europea ovvero di Paesi extra U.E. presso le quali vige un sistema di valutazione e riconoscimento delle attività formative riconducibile al sistema ECTS. Ai fini del presente regolamento un credito ECTS è equivalente ad un Credito Formativo Universitario (CFU).
Il periodo di studio all'estero ha, di norma, una durata di uno o due semestri, corrispondenti ad un carico didattico orientativo di 30 o 60 CFU. È nella facoltà dei Corsi di Studio autorizzare periodi di studio di diversa durata, comunque ricompresa tra i tre ed i dodici mesi.
Il "*visiting student*" ammesso a trascorrere un periodo di studio presso un'Università straniera elabora, insieme al Coordinatore del Corso di Studio di appartenenza che assumerà il ruolo di *Mobility Tutor*, un *Learning agreement* secondo le medesime regole stabilite per la mobilità Erasmus+. Il Learning agreement è concordato tra lo studente e il Mobility Tutor, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Corso di Studio. Tale programma, sottoscritto dallo studente e dal Mobility Tutor, è approvato dal Coordinatore del Corso di Studio di pertinenza, entro il termine

perentorio stabilito dall'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità e successivamente portato a ratifica del Consiglio di corso di studio.
La modulistica utilizzata deve essere quella approvata dall'Ateneo e disponibile sul portale unipa.it.
Per le procedure si applicano le medesime disposizioni previste dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 21 – Doveri del Visiting Student

Costituiscono doveri dello studente: garantire che ogni cambiamento del *Learning agreement* sia tempestivamente concordato per iscritto con entrambe le università (Ateneo di Palermo e Università ospitante); trascorrere l'intero periodo di studi presso l'Università ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore.

Art. 22 – Autorizzazione dei Visiting Student

La mobilità dei "*visiting students*" riguarda primariamente le sedi con le quali non esiste un Accordo interistituzionale Erasmus+. Alle condizioni stabilite di seguito è tuttavia consentita la mobilità Visiting anche verso sedi con le quali esiste un Accordo interistituzionale Erasmus+. In quest'ultimo caso, il Coordinatore di sede assume il ruolo di Mobility tutor del "visiting student". La sussistenza o meno di un Accordo tra l'Ateneo e l'Università ospitante si ricava dall'ultimo bando Erasmus+ pubblicato dall'Ateneo.
Per le sedi con le quali non esiste un Accordo, lo studente può prendere contatto con l'Università ospitante e presentare domanda per essere ammesso in qualità di "visiting student" durante tutto l'anno accademico e senza limitazioni temporali, fatti salvi i termini temporali, le limitazioni e le procedure in essere presso le Università ospitanti.
Per le sedi con le quali esiste un Accordo, lo studente presenta la domanda di "visiting student" direttamente al Coordinatore del proprio Corso di Studio, senza contattare l'Università ospitante. La mobilità "visiting" per le sedi in questione è autorizzata dal coordinatore.
Al fine di consentire un'ordinata mobilità "visiting" verso sedi con le quali esiste un Accordo, il Coordinatore di sede contatta preventivamente l'Università ospitante al fine di accertare l'eventuale disponibilità ad accogliere altri studenti oltre a quelli previsti dall'accordo, in qualità di studenti Erasmus e/o "visiting". Nel caso in cui si renda necessaria una selezione degli aspiranti "visiting students", hanno priorità coloro i quali hanno partecipato alla selezione Erasmus+ per la sede in questione, secondo l'ordine della graduatoria.
In entrambi i casi, è facoltà dei Corsi di Studio regolare la mobilità dei "visiting students", ad esempio attraverso l'identificazione di soglie numeriche per i flussi in uscita o l'individuazione di criteri ulteriori per la composizione delle graduatorie, fermo restando quanto stabilito al precedente comma

Art. 23 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti nell'ambito dell'Ateneo e a quelle regolamentari, statutarie e legislative.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo di Ateneo.
Le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 e dell'art. 20 del presente Regolamento non si applicano ai percorsi di mobilità già approvati prima della sua entrata in vigore.

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari